

Tribunale Civile di Lanusei Sezione Lavoro - Dott. Nicola Caschili N. 2/2014

## Verbale di Conciliazione Giudiziale

n.g. 67/14 lv.Il giorno 29/07/2013, innanzi al Tribunale di Lanusei, in funzione di Giudice del Lavoro in persona 38.0

del Dott. Nicola Caschili, è chiamata la causa iscritta al ruolo generale n. 67/2014.

OGGETTO

tra

La sig.ra LAI Silvana e più, rappr.ti dall'Avv.to Francesco Antonio Corrias;

contro

ASL n. 4 di Lanusei, rappresentata dall'Avv.to Paolo Giuseppe Pilia;

E' presente l'avv. Corrias Francesco Antonio il quale munito di procura speciale posta in calce all'atto introduttivo ha potere di conciliare la lite;

Per la ASL n. 4 è presente personalmente il Direttore Generale Dott. Francesco Pintus, nonché

l'avv. Paolo Giuseppe Pilia e, ai fini delle parti formate, lo Dott. s.e. Cesare P. res.

Premesso che i lavoratori hanno gravato la ... *Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 4 Lanusei n. 505 del 12/12/2013 e/o di ogni ulteriore atto connesso, collegato, presupposto o consequenziale che in qualche modo abbia determinato o contribuito a determinare la sospensione e/o l'annullamento del riconoscimento giuridico delle relative progressioni economiche, ovvero il recupero forzoso di quanto in precedenza pagato ....*

Considerato che la ASL n. 4 oltre a chiedere il rigetto del ricorso si è dimostrata disponibile - impregiudicate le eccezioni sollevate all'atto della costituzione in giudizio ed anche in ragione dei successivi accordi sindacali intervenuti - a rimuovere la sospensione del trattamento economico di cui alla Deliberazione n. 505 del 12/12/2013.

**Tutto ciò premesso**

le parti, dichiarano di voler comporre bonariamente la lite in essere alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono:

- 1) La parte convenuta - confermata la validità delle Deliberazioni n. 92 del 06.03.2013 e n. 190 del 13.05.2013 *riserva il diritto di ricorso e* dà atto che il giorno 30.07.2014 provvederà ad adottare propria

Deliberazione con la quale verrà rimossa la sospensione del trattamento economico disposto con atto n. 505 del 12.12.2013 e quindi riattivare, con effetti retroattivi ed entro e non oltre il 27 settembre 2014, la liquidazione - precedentemente sospesa con la impugnata deliberazione n. 505 del 12/12/2013 - delle somme dovute ai dipendenti in ragione della posizione economica già riconosciuta, così implicitamente confermando il diritto dei predetti lavoratori che risultino in possesso dei correlativi requisiti di partecipare alla successiva selezione indetta con Deliberazione n. 373/C del 14.12.2010 dalla posizione riconosciuta a seguito della riammissione alla selezione di cui alla Deliberazione n. 423 del 22.06.2007 e, quindi, in ragione del loro punteggio e curriculum, il diritto ad aspirare all'attribuzione della ulteriore posizione superiore, ferme tutte le prescrizioni e i vincoli di legge;

- 2) Le spese legali si intendono integralmente compensate;
- 3) I ricorrenti, accettano l'offerta di cui ai punti 1) e 2) e rinunciano alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione sulle somme fino ad ora non pagate;
- 4) con la sottoscrizione del suesteso accordo e con l'adempimento delle sopra indicate condizioni, le parti dichiarano di nulla avere più a che pretendere l'una dall'altra, con conseguente rinuncia agli atti del presente giudizio da dichiararsi alla successiva udienza alla verifica dell'adempimento delle condizioni di cui sopra.

L.C.S.

Per i lavoratori e quale difensore di essi



Avv. Francesco Antonio Corrias



Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei


Il legale rappresentante pro-tempore


Dott. Francesco Pintus



Avv. Paolo Giuseppe Pilia



IL RESPONSABILE  


IL CITTADINO  


CONCILIAZIONE  
n. 2/2014  
n. 67/14 lv

Verbale di Conciliazione Giudiziale

Il giorno 29/07/2013, innanzi al Tribunale di Lanusei, in funzione di Giudice del Lavoro in persona 38.c  
del Dott. Nicola Caschili, è chiamata la causa iscritta al ruolo generale n. 67/2014.

OGGETTO

tra

La sig.ra LAI Silvana e più, rappr.ti dall'Avv.to Francesco Antonio Corrias;

contro

ASL n. 4 di Lanusei, rappresentata dall'Avv.to Paolo Giuseppe Pilia;

E' presente l'avv. Corrias Francesco Antonio il quale munito di procura speciale posta in calce all'atto introduttivo ha potere di conciliare la lite;

Per la ASL n. 4 è presente personalmente il Direttore Generale Dott. Francesco Pintus, nonché

l'avv. Paolo Giuseppe Pilia e, ai g.mi delle parti Gianni, e Dott. s.e. c. e s. m. e. P. res.

Premesso che i lavoratori hanno gravato la ... *Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 4 Lanusei n. 505 del 12/12/2013 e/o di ogni ulteriore atto connesso, collegato, presupposto o consequenziale che in qualche modo abbia determinato o contribuito a determinare la sospensione e/o l'annullamento del riconoscimento giuridico delle relative progressioni economiche, ovvero il recupero forzoso di quanto in precedenza pagato ....*

Considerato che la ASL n. 4 oltre a chiedere il rigetto del ricorso si è dimostrata disponibile - impregiudicate le eccezioni sollevate all'atto della costituzione in giudizio ed anche in ragione dei successivi accordi sindacali intervenuti - a rimuovere la sospensione del trattamento economico di cui alla Deliberazione n. 505 del 12/12/2013.

**Tutto ciò premesso**

le parti, dichiarano di voler comporre bonariamente la lite in essere alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono:

- 1) La parte convenuta - confermata la validità delle Deliberazioni n. 92 del 06.03.2013 e n. 190 del 13.05.2013 riserva il diritto di ricorso e dà atto che il giorno 30.07.2014 provvederà ad adottare propria

Deliberazione con la quale verrà rimossa la sospensione del trattamento economico disposto con atto n. 505 del 12.12.2013 e quindi riattivare, con effetti retroattivi ed entro e non oltre il 27 settembre 2014, la liquidazione - precedentemente sospesa con la impugnata deliberazione n. 505 del 12/12/2013 - delle somme dovute ai dipendenti in ragione della posizione economica già riconosciuta, così implicitamente confermando il diritto dei predetti lavoratori che risultino in possesso dei correlativi requisiti di partecipare alla successiva selezione indetta con Deliberazione n. 373/C del 14.12.2010 dalla posizione riconosciuta a seguito della riammissione alla selezione di cui alla Deliberazione n. 423 del 22.06.2007 e, quindi, in ragione del loro punteggio e curriculum, il diritto ad aspirare all'attribuzione della ulteriore posizione superiore, ferme tutte le prescrizioni e i vincoli di legge;

- 2) Le spese legali si intendono integralmente compensate;
- 3) I ricorrenti, accettano l'offerta di cui ai punti 1) e 2) e rinunciano alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione sulle somme fino ad ora non pagate;
- 4) con la sottoscrizione del suesteso accordo e con l'adempimento delle sopra indicate condizioni, le parti dichiarano di nulla avere più a che pretendere l'una dall'altra, con conseguente rinuncia agli atti del presente giudizio da dichiararsi alla successiva udienza alla verifica dell'adempimento delle condizioni di cui sopra.

L.C.S.

Per i lavoratori e quale difensore di essi



Avv. Francesco Antonio Corrias




Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei

Il legale rappresentante pro-tempore

Dott. Francesco Pintus



Avv. Paolo Giuseppe Pilia

IL RESPONSABILE  


IL CROD.CE  


Tribunale Civile di Lanusei Sezione Lavoro - Dott. Nicola Caschili n. 2/2014

## Verbale di Conciliazione Giudiziale n. 67/14 lv

Il giorno 29/07/2013, innanzi al Tribunale di Lanusei, in funzione di Giudice del Lavoro in persona 38.c

del Dott. Nicola Caschili, è chiamata la causa iscritta al ruolo generale n. 67/2014.

OGGETTO

tra

La sig.ra LAI Silvana e più, rappr.ti dall'Avv.to Francesco Antonio Corrias;

contro

ASL n. 4 di Lanusei, rappresentata dall'Avv.to Paolo Giuseppe Pilia;

E' presente l'avv. Corrias Francesco Antonio il quale munito di procura speciale posta in calce all'atto introduttivo ha potere di conciliare la lite;

Per la ASL n. 4 è presente personalmente il Direttore Generale Dott. Francesco Pintus, nonché

l'avv. Paolo Giuseppe Pilia e, ai g.mi delle parti, l'avv.to Giovanni Corrias, e Dott. ssa Cleonora Pires.

Premesso che i lavoratori hanno gravato la ... *Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 4 Lanusei n. 505 del 12/12/2013 e/o di ogni ulteriore atto connesso, collegato, presupposto o consequenziale che in qualche modo abbia determinato o contribuito a determinare la sospensione e/o l'annullamento del riconoscimento giuridico delle relative progressioni economiche, ovvero il recupero forzoso di quanto in precedenza pagato ....*

Considerato che la ASL n. 4 oltre a chiedere il rigetto del ricorso si è dimostrata disponibile - impregiudicate le eccezioni sollevate all'atto della costituzione in giudizio ed anche in ragione dei successivi accordi sindacali intervenuti - a rimuovere la sospensione del trattamento economico di cui alla Deliberazione n. 505 del 12/12/2013.

**Tutto ciò premesso**

le parti, dichiarano di voler comporre bonariamente la lite in essere alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono:

- 1) La parte convenuta - confermata la validità delle Deliberazioni n. 92 del 06.03.2013 e n. 190 del 13.05.2013 *riserva il diritto di ricorso e* dà atto che il giorno 30.07.2014 provvederà ad adottare propria

Deliberazione con la quale verrà rimossa la sospensione del trattamento economico disposto con atto n. 505 del 12.12.2013 e quindi riattivare, con effetti retroattivi ed entro e non oltre il 27 settembre 2014, la liquidazione - precedentemente sospesa con la impugnata deliberazione n. 505 del 12/12/2013 - delle somme dovute ai dipendenti in ragione della posizione economica già riconosciuta, così implicitamente confermando il diritto dei predetti lavoratori che risultino in possesso dei correlativi requisiti di partecipare alla successiva selezione indetta con Deliberazione n. 373/C del 14.12.2010 dalla posizione riconosciuta a seguito della riammissione alla selezione di cui alla Deliberazione n. 423 del 22.06.2007 e, quindi, in ragione del loro punteggio e curriculum, il diritto ad aspirare all'attribuzione della ulteriore posizione superiore, ferme tutte le prescrizioni e i vincoli di legge;

- 2) Le spese legali si intendono integralmente compensate;
- 3) I ricorrenti, accettano l'offerta di cui ai punti 1) e 2) e rinunciano alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione sulle somme fino ad ora non pagate;
- 4) con la sottoscrizione del suesteso accordo e con l'adempimento delle sopra indicate condizioni, le parti dichiarano di nulla avere più a che pretendere l'una dall'altra, con conseguente rinuncia agli atti del presente giudizio da dichiararsi alla successiva udienza alla verifica dell'adempimento delle condizioni di cui sopra.

L.C.S.

Per i lavoratori e quale difensore di essi



Avv. Francesco Antonio Corrias




Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei

Il legale rappresentante pro-tempore

Dott. Francesco Pintus



Avv. Paolo Giuseppe Pilia

IL RAPPRESENTANTE  


IL GIUDICE  


Tribunale Civile di Lanusei Sezione Lavoro - Dott. Nicola Caschili

n. 2/2014

## Verbale di Conciliazione Giudiziale

n. 67/14 by

Il giorno 29/07/2013, innanzi al Tribunale di Lanusei, in funzione di Giudice del Lavoro in persona

38c

del Dott. Nicola Caschili, è chiamata la causa iscritta al ruolo generale n. 67/2014.

OGGETTO

tra

La sig.ra LAI Silvana e più, rappr.ti dall'Avv.to Francesco Antonio Corrias;

contro

ASL n. 4 di Lanusei, rappresentata dall'Avv.to Paolo Giuseppe Pilia;

E' presente l'avv. Corrias Francesco Antonio il quale munito di procura speciale posta in calce all'atto introduttivo ha potere di conciliare la lite;

Per la ASL n. 4 è presente personalmente il Direttore Generale Dott. Francesco Pintus, nonché

l'avv. Paolo Giuseppe Pilia e, ai sensi delle parti convenute, il Dott. ...


Premesso che i lavoratori hanno gravato la ... *Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 4 Lanusei n. 505 del 12/12/2013 e/o di ogni ulteriore atto connesso, collegato, presupposto o consequenziale che in qualche modo abbia determinato o contribuito a determinare la sospensione e/o l'annullamento del riconoscimento giuridico delle relative progressioni economiche, ovvero il recupero forzoso di quanto in precedenza pagato ....*

Considerato che la ASL n. 4 oltre a chiedere il rigetto del ricorso si è dimostrata disponibile - impregiudicate le eccezioni sollevate all'atto della costituzione in giudizio ed anche in ragione dei successivi accordi sindacali intervenuti - a rimuovere la sospensione del trattamento economico di cui alla Deliberazione n. 505 del 12/12/2013.

**Tutto ciò premesso**

le parti, dichiarano di voler comporre bonariamente la lite in essere alle seguenti condizioni, che espressamente accettano e sottoscrivono:

- 1) La parte convenuta - confermata la validità delle Deliberazioni n. 92 del 06.03.2013 e n. 190 del 13.05.2013 *risorsa il diritto di riconoscimento e* dà atto che il giorno 30.07.2014 provvederà ad adottare propria

Deliberazione con la quale verrà rimossa la sospensione del trattamento economico disposto con atto n. 505 del 12.12.2013 e quindi riattivare, con effetti retroattivi ed entro e non oltre il 27 settembre 2014, la liquidazione - precedentemente sospesa con la impugnata deliberazione n. 505 del 12/12/2013 - delle somme dovute ai dipendenti in ragione della posizione economica già riconosciuta, così implicitamente confermando il diritto dei predetti lavoratori che risultino in possesso dei correlativi requisiti di partecipare alla successiva selezione indetta con Deliberazione n. 373/C del 14.12.2010 dalla posizione riconosciuta a seguito della riammissione alla selezione di cui alla Deliberazione n. 423 del 22.06.2007 e, quindi, in ragione del loro punteggio e curriculum, il diritto ad aspirare all'attribuzione della ulteriore posizione superiore, ferme tutte le prescrizioni e i vincoli di legge;

- 2) Le spese legali si intendono integralmente compensate;
- 3) I ricorrenti, accettano l'offerta di cui ai punti 1) e 2) e rinunciano alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione sulle somme fino ad ora non pagate;
- 4) con la sottoscrizione del suesteso accordo e con l'adempimento delle sopra indicate condizioni, le parti dichiarano di nulla avere più a che pretendere l'una dall'altra, con conseguente rinuncia agli atti del presente giudizio da dichiararsi alla successiva udienza alla verifica dell'adempimento delle condizioni di cui sopra.

L.C.S.

Per i lavoratori e quale difensore di essi



Avv. Francesco Antonio Corrias



Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Lanusei

Il legale rappresentante pro-tempore

Dott. Francesco Pintus



Avv. Paolo Giuseppe Pilia



IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Pintus

IL GIUDICE  
Pilia